



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01/9.11.1/2021
All:

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

<u>VA@pec.mite.gov.it</u>

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID: 9314] Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un parco eolico offshore di tipo galleggiante della potenza complessiva di 555 MW, denominato "Calabria" da realizzarsi nello specchio acqueo del Golfo di Squillace a largo di Punta Stilo e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Proponente: ACCIONA ENERGIA GLOBAL ITALIA S.r.l

Contributo istruttorio della SS-PNRR.

8. p.c.

Alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Alla

società ACCIONA ENERGIA GLOBAL ITALIA S.r.l accionaglobalitalia@legalmail.it

In riferimento al progetto in argomento, si comunica che l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del



29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», ha stabilito che "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.".

CONSIDERATO che, in merito al procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, facendo seguito alla nota dell'allora Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 23703 del 17/02/2023, acquisita al prot. n.2365 del 20/02/2023, con la quale si comunicava a questa Soprintendenza che la società ACCIONA ENERGIA GLOBAL ITALIA S.r.l ha presentato istanza per l'avvio della procedura in oggetto con nota prot. nota prot. n. 120-22\_WEB\_EDM del 20/12/2022 acquisita con prot. n. 164355/MiTE del 28/12/2022, perfezionata in ultimo con nota AEGI\_009-23 PEC SDR del 23/01/2023

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2536 del 22/02/2023 questa Soprintendenza ha chiesto alle Soprintendenze competenti di trasmettere le proprie osservazioni per la definizione della portata delle informazioni da inserire nello Studio di impatto ambientale nonché del loro livello di dettaglio e

delle metodologie ritenute idonee ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006;

**CONSIDERATO** che la procedura ex art. 21 del D.Lgs 152/2006 consiste, come noto, in una consultazione, condotta "al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale", preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

CONSIDERATO che il progetto dell'impianto eolico in oggetto prevede la realizzazione di un parco eolico da realizzarsi a largo della costa orientale della Calabria, nello specchio acqueo del

Golfo di Squillace:

VISTO E CONSIDERATO che l'impianto in oggetto sarà composto da 37 aerogeneratori, con fondazioni galleggianti ancorate al fondale, ciascuno con potenza nominale di 15 MW, per una potenza totale dell'impianto di 555 MW; l'energia prodotta e trasformata su una SSE offshore galleggiante da 66 kV alternata a 380 kV HVAC, sarà trasportata tramite un cavidotto tripolare subacqueo HVAC a 380 kV per una lunghezza di 51 km fino al litorale della Roccelletta nel territorio comunale di Borgia (CZ), e successivamente, attraverso un cavidotto tripolare terrestre, che percorrerà la rete stradale esistente fino alla SSE di Maida (CZ), in Contrada Montagna, nel territorio del Comune di Maida (CZ), per una lunghezza di 17 km. si propone con il presente progetto l'immissione della energia prodotta sulla rete nazionale di Terna in corrispondenza della più vicina SSE di Terna a 380 kV denominata "Maida";

VISTO E CONSIDERATO nello specifico che l'impianto eolico offshore insiste:


- sul mare della Piattaforma Continentale Italiana, all'esterno delle 12 miglia nautiche dalla costa ed entro le 200, ai fini dell'installazione delle torri eoliche, della sottostazione flottante, dei cavi marini in AT di collegamento degli aerogeneratori alla stazione offshore e di parte del cavidotto marino in AAT;
- sul mare territoriale, entro le 12 miglia marine dalla cosiddetta linea di base, per il passaggio della restante parte di cavidotto marino in AAT sino alla terraferma;
- su parte del territorio regionale calabrese, per il passaggio del cavidotto terrestre, dal punto di approdo a terra ubicato nel litorale della Roccelletta nel territorio comunale di Borgia (CZ), sino





al punto di connessione alla RTN, rappresentato dalla SSE "Maida" a 380 kV di Terna, nel medesimo Comune";

• Un'area logistica delle dimensioni di circa 14,9 ha, per l'allestimento del cantiere di costruzione della centrale eolica, da ubicare in area del Porto di Augusta (SR) in località Punta Cugno, avente idonea destinazione d'uso, come previsto dal Piano Regolatore Portuale ";



**ESAMINATA** la documentazione, in particolare lo Studio Preliminare Ambientale per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale, all'indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9428/13836:

VISTO il contributo istruttorio di competenza in merito alla completezza documentale trasmesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone di cui al prot. n. 1363-P del 13/03/2023, acquisito al prot. 3758 del 14/03/2023, che qui si riporta:

«In relazione alla procedura indicata in oggetto per la quale codesta Direzione Generale/Soprintendenza Speciale PNRR con la nota che si riscontra ha reso noto il link cui accedere per visionare la proposta progettuale di che trattasi, richiamata la Soprintendenziale prot. n. 3413-P del 12.07.2022 a tutt'oggi rimasta senza riscontro, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, al



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

fine di rendere ogni utile contributo possibile sotto i molteplici aspetti che la vedono coinvolta per i profili legati ai settori di propria competenza, osserva che dalla disamina della documentazione acquisita, emerge la carenza documentale appresso indicata;

ASPETTI PAESAGGISTICI:

1) Certificazione di Destinazione Urbanistica di tutti i comuni interessati dalla procedura in questione ivi compreso la dichiarazione dei vincoli tutori /inibitori che interessano l'intero tracciato previsto sulla terraferma (17 Km) che dal litorale di Roccelletta di Borgia conducono al punto di consegna localizzato nel comune di Maida; tale certificazione attestante i vincoli tutori/inibitori dovrà includere anche quelli previsti dall'art. 142, comma 1) del D. Lgs. n. 42/2004 ivi compreso quelli legati agli usi civici, previo idonea ricognizione peritale, con riferimento a tutti i fogli e a tutte le particelle catastali interessate dal sopra citato tracciato che giovano ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004 e che interessano i comuni di Borgia, Girifalco, San Floro, Cortale, Caraffa di Catanzaro e Maida;

2) Relazione Paesaggistica, a firma preferibilmente da un architetto paesaggista, da redigersi secondo i dettami indicati dal D.P.C.M. del 12.12.2005 che dovrà comprendere oltre a quanto avviene sulla terraferma, anche riferimenti all'impatto visivo che le torri eoliche (h. l.m.m. 315,16 m. in punta di pala) avranno dal punto di vista della intervisibilità con l'areale "mare"; a tal proposito è opportuno che siano redatte idonee viste (landscape) con più sezioni (skyline) e coni ottici con stazionamento sulla terraferma sia in elevato che dalla battigia e sino alle 12 miglia ovvero sino all'area marina cui insite l'intero "impianto eolico", restituiscano una oculata visione dei punti di vista panoramici che dovranno abbracciare l'intero segmento areale Punta Stilo-Punta Le Castella;

3) altresì dovranno essere redatti appositi foto inserimenti con punti di vista che dalla terraferma e dai punti più elevati diano una restituzione foto-realistica della proposta progettuale in argomento;

ASPETTI ARCHEOLOGICI

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, considerata l'assoggettabilità del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, si distinguono, per chiarezza quelli sulla

terraferma e quelli subacquei:

a) Terraferma: a seguito dell'analisi preliminare e di un primo quadro conoscitivo espresso nelle tavole D.057.00 (file C\_SCOP\_D\_057\_00-signed) e D.060.00 (file C\_SCOP\_D\_060\_00-signed), non esaustivo a parere di questa Soprintendenza, è necessario attivare la fase prodromica di cui all'art. 3 dell'allegato 1 al DPCM 14 febbraio 2022 (G.U. serie generale n. 88 del 14 aprile 2022), alla conclusione della quale si avranno gli elementi oggettivi al fine di attivare la procedura di verifica preventiva di cui all'art. 5 del citato allegato 1 (art. 25 comma 3 del DLgs 50/2016) relativamente al percorso a terra del cavidotto (lunghezza 17 km), dal litorale di Roccelletta nel comune di Borgia (CZ) alla SSE di consegna in comune di Maida (CZ), tenuto conto anche del fascicolo fotografico D.40.00 (C SCOP D 040 00-signed);

b) per la parte sottomarina: tenuto conto dell'ampiezza dell'areale di floating indicato nei vari elaborati (kmq 252), individuato con coordinate dei vertici dello specchio acqueo interessato nella tab. 1 a pag. 14 dell'elaborato R.01.00 (file C\_SCOP\_R\_01\_00) e il "layout del parco e particolare aree richieste in Concessione" sintetizzato dalla fig. 7 a pag. 16 della stessa Relazione, tenuto conto del tracciato del cavidotto sottomarino indicato (lunghezza 51 km) dalla centrale eolica offshore fino all'approdo al litorale di Roccelletta nel comune di Borgia (CZ), senza prevedere eventuali problematicità che potrebbero determinare la variazione di tracciato e dunque non prendendo in considerazione la presenza, sui fondali compresi tra Guardavalle e Santa Caterina dello Ionio e Catanzaro Lido, di reperti da tutelare (dai resti di imbarcazioni a manufatti artistici ai materiali oggetto di commercio, per esempio) afferenti alle varie civiltà che nel corso dei millenni hanno interessato questo specchio di mare, è necessario attivare le procedure previste dal citato DPCM 14 febbraio 2022 secondo le fasi delle procedure in esso previste.

Infine si osserva che nella redazione della documentazione si dovrà prestare attenzione per evitare errori e/o refusi, come già riscontrato in questa fase (per esempio a pag 38 dell'elaborato R.01.00 Relazione tecnica generale [file C\_SCOP\_R\_01\_00], par. 5.2 si indicano testualmente il molo di ponente del porto di Alghero, come punto di sbarco del cavo terrestre, e il comune di Sassari per la

**MINISTERO** 





sottostazione!). Per quanto sopra motivatamente precede, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, si riserva di rendere più oculate e dettagliate osservazioni in attesa che pervengano le integrazioni richieste.»;

VISTO il contributo istruttorio di competenza in merito alla completezza documentale trasmesso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo prot. n. 3386-P del

17/04/2023, acquisito al prot. 5846 del 18/04/2023, che qui si riporta:

«In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 2536 del 22-02-23, acquisita agli atti ns. prot. n. 1509 del 22-02-23, si formulano le seguenti osservazioni e valutazioni:

Esaminata la relativa documentazione resa disponibile sul sito web del MiTE, all'indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9428/13836

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii; Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Considerato che il progetto del parco eolico offshore denominato Calabria, "si sviluppa a largo della costa orientale della Calabria, nello specchio acqueo del Golfo di Squillace al largo di Punta Stilo. Esso è composto da n. 37 aerogeneratori, con fondazioni galleggianti ancorate al fondale, ciascuno con potenza nominale di 15 MW, per una potenza totale dell'impianto di 555 MW".

Considerato che "l'impianto eolico offshore insiste:

• sul mare della Piattaforma Continentale Italiana, all'esterno delle 12 miglia nautiche dalla costa ed entro le 200 miglia, ai fini dell'installazione delle torri eoliche, della sottostazione flottante, dei cavi marini in AT di collegamento degli aerogeneratori alla stazione off-shore e di parte del cavidotto marino in AAT:

• sul mare territoriale, entro le 12 miglia marine dalla cosiddetta linea di base, per il passaggio

della restante parte di cavidotto marino in AAT sino alla terraferma;

• su parte del territorio regionale calabrese, per il passaggio del cavidotto terrestre, dal punto di approdo a terra ubicato nel litorale della Roccelletta nel territorio comunale di Borgia (CZ), sino al punto di connessione alla RTN, rappresentato dalla SSE "Maida" a 380 kV di Terna, nel medesimo comune.

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA:

1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica di compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID\_VIP: 7954], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale". Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di





sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.

2. Si ritiene necessario che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo noto o ancora non conosciuto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sia fondata su un documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 ("Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"):

• il documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla

lettura geomorfologica del territorio, nonché [...] alle fotointerpretazioni;

• nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, quelle di ancoraggio degli aerogeneratori sul fondale marino, etc. – durante le indagini ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste;

· lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi

della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:

VINCOLI in rete (http://vincoliinrete.beniculturali.it);
 Carta del rischio (http://www.cartadelrischio.beniculturali.it);

Patrimonio Mondiale UNESCO (http://www.unesco.it/);

Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;

nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze territoriali coinvolte ed

eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC e/o della Soprintendenza del Mare; Si precisa che, al fine di salvaguardare i beni culturali sommersi, noti o ancora non noti, nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

• includere obbligatoriamente le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione, previste ai fini della progettazione, quali: Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro e ROV. Tali indagini dovranno essere seguite, documentate e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito al

punto 2e);

• considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti, in particolare per rinnovabili offshore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad

essa attigua;

Per il tratto di mare interessato dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009. Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alle altre Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica





preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto il tratto di mare interessato dal progetto; Si rende noto che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso entro le 12 miglia nautiche sia per quello oltre le 12 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza del Mare oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati ed eventualmente concedere il nulla osta, se richiesto dalla Soprintendenza sopraindicata o per accedere alle banche dati del MiC);

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza BB.CC.AA. per le province di Catanzaro e Crotone territorialmente competente, anche con codesta Soprintendenza; affinché gli Uffici coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente, per quanto di competenza, l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto; Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà presentare:

• schede complete ed essere corredata da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica,

sia generale che di dettaglio;

• ed inoltre, un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi (con indicazione del/i software open source per l'acquisizione).

Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o

approfondimenti futuri;

• la data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società proponente anche a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e tutte le Soprintendenze coinvolte possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze;

• dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey e/o connesse al progetto in oggetto, al fine di consentire loro di

esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza;

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza.

Resta inteso che il progetto potrà subire delle varianti in corso d'opera in caso di rinvenimenti archeologici. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto

stabilito dalla normativa vigente.»;

CONSIDERATO il contributo istruttorio trasmesso dal Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP, con nota prot. 5927 del 19/04/2023, che qui si riporta:

«In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota prot. n. 2536 del 22.02.2023 di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e





pubblicata sull'apposita piattaforma web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone (di seguito "SABAP-CZ-KR") con la nota prot. n. 1363 del 13.03.2023 e dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (di seguito "SN-SUB") con la nota acquisita agli atti della SS-PNRR con prot. n. 5846 del 18.04.2023, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si rappresenta quanto segue.

Nelle citate note entrambe le Soprintendenze richiedono l'attivazione della fase prodromica della Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico e la produzione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 25 c. 1 del D. Lgs. 50/2016. La SABAP-CZ-KR così si esprime al fine di poter valutare gli impatti sul patrimonio archeologico relativamente al percorso a terra del cavidotto, dal litorale di Roccelletta nel comune di Borgia (CZ) alla SSE di consegna in comune di Maida (CZ) e per la parte sottomarina, relativamente alla porzione di impianto che ricade all'interno delle 12 miglia marine e tenuto conto del tracciato del cavidotto sottomarino indicato dalla centrale eolica offshore fino all'approdo al litorale di Roccelletta.

La SN-SUB nella sua nota definisce, inoltre, la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione della documentazione archeologica richiesta, relativamente alle opere nell'ambito di sua competenza, specificando le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione che devono essere previste ai fini della progettazione, quali: Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro

e ROV.

Si ritiene utile chiarire che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico – attualmente normata dalle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 - è avviata dal Soprintendente, ai sensi dell'art. 25, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, sulla scorta della documentazione prodromica trasmessa ai sensi del c. 1 del medesimo art. 25, e che, come meglio illustrato dal punto 5 delle suddette Linee guida: «Qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso in cui dall'esame dei dati raccolti nel corso della fase prodromica il rischio archeologico risulti basso, molto basso o nullo, e non sia pertanto ravvisabile un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, l'attivazione della procedura è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori. Nel caso di mancata attivazione della procedura, il soprintendente può motivatamente prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera, nelle aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile».

Tutto ciò considerato, ferme restando tutte le specificazioni e le richieste avanzate dalle

Soprintendenze, con cui si concorda, si ritiene necessario aggiungere quanto segue:

a) la documentazione archeologica prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 4 delle succitate Linee Guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 e deve avere ad oggetto tutte le opere e le lavorazioni previste, sia in mare, sia sulla terraferma. A tal proposito, si specifica che il soggetto incaricato della progettazione e del coordinamento delle attività di cui al citato art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 deve possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui al D.M. 60/2009, e che lo stesso può avvalersi della collaborazione di altri soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi per il profilo professionale "archeologo" ai sensi del D.M. 244/2019. Le indagini di archeologia preventiva che interesseranno il fondale marino, così come la redazione del documento finale, dovranno essere svolte da soggetti in possesso oltre che dei suddetti requisiti, anche delle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009;

b) ai sensi del medesimo art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, suddetta documentazione archeologica deve essere trasmessa – in uno con copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici – al Soprintendente territorialmente competente, vale a dire alla





SABAP-CZ-KR per le opere e i lavori sulla terraferma e in mare entro le 12 miglia nautiche e alla SN-SUB per quelli in mare compresi tra le 12 e le 24 miglia nautiche, per quanto concerne la tutela diretta e, più in generale, per l'intero tratto di mare interessato dalla ricaduta delle opere in oggetto, in ragione della direzione e del coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo svolte da quell'Ufficio;

c) sulla base di detta documentazione, le Soprintendenze competenti potranno richiedere l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 e ss. del

medesimo art. 25.

d) Sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della progettazione non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere prevista. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini eventualmente prescritte potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle succitate Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Si rammenta, pertanto, al Proponente la necessità di raccordarsi al più presto con gli Uffici territoriali competenti per sottoscrivere l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016: all'interno di tale accordo, finalizzato alla gestione speditiva della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sarà possibile concordare anche le modalità di accesso alla documentazione d'archivio e valutare la possibilità di ridurre la documentazione archeologica necessaria nel caso in cui il potenziale archeologico dell'area di progetto sia già noto alla Soprintendenza.»;

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza Speciale, fornisce di seguito il proprio contributo per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

Esaminati gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale e il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, si evidenzia l'esigenza che la documentazione da allegare all'istanza di VIA sia completata in particolare sotto i seguenti aspetti:

## Per gli aspetti paesaggistici

1. All'interno della descrizione delle "Componenti Ambientali" di cui all'Elaborato "Piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale", integrare la Componete "Patrimonio Culturale e Paesaggio" finalizzata a descrive il sistema vincolistico vigente ai sensi del Dlgs 42/04 e il contesto di paesaggio in cui si inserisce l'intervento proposto (Impianto e opere di connessione); in particolare, con riferimento alla realizzazione delle opere off-shore e alla realizzazione di tutte le opere on-shore, anche in caso di eventuale modifica del percorso del cavidotto e della SE di Terna che sarà utilizzata (come riportato sullo studio preliminare), produrre un esaustivo quadro del sistema vincolistico vigente in materia di tutela dei beni paesaggistici, dei beni architettonici e dei beni archeologici ai sensi del D.lgs 42/04 e del Quadro Territoriale regionale Paesaggistico, al fine di poter valutare:





- l'impatto percettivo che l'impianto off-shore potrebbe generare da tutti i punti sensibili (beni culturali, beni paesaggistici, centri storici, Parchi e Riserve, viabilità, punti e percorsi panoramici, costa, spiagge etc.) presenti sul territorio;

le interferenze, dirette e indirette, che le opere di connessione (cavidotto e SSE)

determinano sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Lo studio deve essere supportato da una cartografia a scala adeguata, con l'indicazione e la denominazione dei singoli beni, ed esteso anche alle aree di cantiere ubicate in Sicilia nel porto di Augusta e alle aree e opere necessarie per la manutenzione dell'impianto.

2. Con riferimento alla realizzazione del cavidotto e della SSE, sarà necessario fornire la Certificazione di Destinazione Urbanistica di tutti i comuni interessati dalla procedura in questione ivi compreso la dichiarazione dei vincoli tutori/inibitori che interessano l'intero tracciato previsto sulla terraferma (17 Km) che dal litorale di Roccelletta di Borgia conducono al punto di consegna localizzato nel comune di Maida (o eventuale altro tracciato); tale certificazione attestante i vincoli tutori/inibitori dovrà includere anche quelli previsti dall'art. 142, comma 1) del D. Lgs. n. 42/2004 ivi compreso quelli legati agli usi civici, previo idonea ricognizione peritale, con riferimento a tutti i fogli e a tutte le particelle catastali interessate dal sopra citato tracciato che giovano ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004 e che interessano i comuni di Borgia, Girifalco, San Floro, Cortale, Caraffa di Catanzaro e Maida:

3. Con riferimento alle aree di interferenza diretta delle opere di progetto con il sistema vincolistico vigente ai sensi del Dlgs 42/04 e del QTRP è necessario illustrare, attraverso la descrizione e la rappresentazione grafica, le scelte progettuali finalizzate alla tutela dei beni

interessati dall'intervento:

4. Ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica e dell'eventuale rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04, elaborare la "Relazione Paesaggistica", a firma preferibilmente da un architetto paesaggista, da redigersi secondo i dettami indicati dal D.P.C.M. del 12.12.2005 che dovrà comprendere oltre a quanto avviene sulla terraferma, anche in riferimento all'impatto visivo che le torri eoliche (h. l.m.m. 315,16 m. in punta di pala) avranno dal punto di vista della intervisibilità con l'areale "mare"; a tal proposito è opportuno che siano redatte, alla luce anche della elaborazione dello studio di intervisibilità, idonee viste (landscape), con più sezioni (skyline) e coni ottici con stazionamento sulla terraferma, sia in elevato che dalla battigia, e sino alle 12 miglia, ovvero sino all'area marina cui insite l'intero "impianto eolico", che restituiscano una oculata visione dei punti di vista panoramici e che dovranno abbracciare l'intero segmento areale Punta Stilo-Punta Le Castella; l'elaborato dovrà comprendere appositi foto inserimenti con punti di vista che dalla terraferma e dai punti più elevati diano una restituzione foto-realistica della proposta progettuale in argomento;

Tutti i fotoinserimenti dell'impianto off-shore dovranno essere prodotti anche in versione notturna per verificarne l'eventuale impatto luminoso generato anche dai segnalatori ottici per la sicurezza.

I fotoinserimenti inoltre dovranno:

1) essere realizzati su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate;

2) essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto);

3) essere riprese ad altezza suolo (punto di vista di un osservatore);

4) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456);





- 5) essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno;
- 6) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto.
- 5. L'analisi dell'impatto visivo dovrà essere integrato con la valutazione degli effetti cumulativi dell'intervento proposto con i progetti in procedura di valutazione, come p.e. i progetti pubblicati sul sito delle valutazioni ambientali del MASE con ID VIP 8346, ID 8205 e ID 8445:
- 6. Con riferimento alle "Misure di mitigazione" di cui all'Elaborato "Piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale", le "aree a verde" previste dovranno essere oggetto di un adeguato "progetto di paesaggio", redatto preferibilmente da un architetto o architetto paesaggista, finalizzato ad integrare le opere previste nel contesto paesaggistico locale evitando, possibilmente, piantumazioni lineari lungo il perimetro dei confini e preferendo per le aree a verde, planimetrie articolate e varietà di vegetazione, sulla base del contesto paesaggistico identitario;
- 7. Nel SIA occorre produrre adeguata documentazione delle previste opere di ripristino dei luoghi e l'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle opere sia a mare che a terra, e quelle di ripristino delle aree di cantiere.

## Per gli aspetti archeologici e relativi al Patrimonio culturale subacqueo:

si rimanda alle valutazioni suesposte contenute nei contributi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone di cui al prot. n. 1363-P del 13/03/2023, acquisito al prot. 3758 del 14/03/2023, della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo prot. n. 3386-P del 17/04/2023, acquisito al prot. 5846 del 18/04/2023, e del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP, con nota con nota prot. n. 5927 del 19/04/2023, integralmente sopra riportati.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero in qualità di autorità competente.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP

Arch. Gilda di Pasqua

(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)

Responsabile U.O.T.T. n. 2 Servizio V – DG ABAI

Arch. Isabella Fera

(tel. 06.67234548 - email: isabella.fera@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

ULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it